

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XX**

n. **1**

RELAZIONE

**SULLE NORME CONCERNENTI LA CIRCOLAZIONE
DEI BENI CULTURALI ED ATTUAZIONE IN ITALIA E
ALL'ESTERO DEGLI ATTI COMUNITARI INDICATI
DALLA LEGGE RIGUARDANTE LA RESTITUZIONE
DEI BENI CULTURALI ILLEGITTIMAMENTE USCITI
DA UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA**

(Articolo 84, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

Presentata dal Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

Trasmessa alla Presidenza il 24 febbraio 2005

PAGINA BIANCA



Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

OGGETTO: Relazione sull'attuazione delle norme sulla circolazione dei beni culturali e sull'attuazione in Italia e all'estero degli atti comunitari indicati dalla legge riguardante la restituzione dei beni culturali illegittimamente usciti da uno Stato membro dell'U.E. (2004) ai sensi dell'art. 84 del Decreto Legislativo n. 42/04.

Al fine di consentire la corretta individuazione della normativa di riferimento nonché l'ufficio attualmente competente alla redazione della presente relazione, si ritiene opportuna una breve premessa sulle intervenute modifiche normative ed organizzative di questo Ministero.

Assetto normativo

Con la delega contenuta nella legge 6 luglio 2002, n. 137 il Parlamento ha conferito al Governo un espresso mandato a procedere al riassetto ed alla codificazione della normativa primaria in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che attualmente consta di 184 articoli, è stato approvato con il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Per quanto concerne, specificatamente, le norme che presiedono al controllo della circolazione internazionale dei beni culturali il codice ha innovato la precedente disciplina contenuta nel T.U. 490/99.

In particolare: l'art. 73 che inizia la sez. II, del capo V elenca ed identifica le fonti comunitarie che regolano la materia e l'art. 74 detta disposizioni di attuazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio e sue successive modificazioni.

La sez. III riproduce il recepimento della direttiva 93/7 CEE del Consiglio sulla restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea.

Con il nuovo assetto normativo si è proceduto innanzitutto ad individuare le categorie di beni che non possono essere oggetto di esportazione definitiva ovvero: i beni vincolati di proprietà privata e i beni di proprietà pubblica che a seguito di verifica, siano stati considerati di interesse culturale.



Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

A titolo cautelare sono stati comunque sottoposti al divieto di esportazione definitiva tutti quei beni di appartenenza pubblica o di enti privati senza finalità di lucro la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni ed il cui autore non sia più vivente.

Si è poi proceduto ad indicare le cose che possono uscire liberamente ovvero: le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni. La prova della sussistenza di tali dati di fatto spetta all'interessato.

Per quanto riguarda l'uscita temporanea di beni culturali il codice ha innovato la precedente disciplina disponendo al riguardo come fosse una fattispecie autonoma e non come un'eccezione al divieto di esportazione definitiva.

Assetto organizzativo

La riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali adottata con D.Lgs 8 gennaio 2004, n.3 ha previsto un'articolazione in quattro Dipartimenti suddivisi in Direzioni Generali.

Con il successivo D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173 è stato approvato il regolamento di organizzazione del Ministero e con il D.M. 24 settembre 2004 è stata disposta l'articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero.

Considerato che la materia oggetto della presente relazione interessa la competenza di più dipartimenti, viene predisposta dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione nell'ambito dell'attività di raccordo con gli altri Dipartimenti.

Va inoltre precisato che il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione rappresenta l'Autorità Centrale prevista dall'art. 3 della Direttiva 93/7. L'attività dell'Autorità Centrale è disciplinata dall'art. 76 del D.Lgs.vo 42/04.



Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Applicazione regolamenti 3911/92 e 752/93 – Esportazione beni culturali

Si riportano i dati concernenti l'anno 2004:

- ❖ N. 1 esportazione temporanea di una ruota idraulica lignea per essere sottoposta a trattamento conservativo presso il laboratorio di restauro dell'Istituto Arc-nuclé Art di Grenoble;
- ❖ N. 5.691 attestati di libera circolazione (con l'avvertenza che tale dato risulta comprensivo del numero di provvedimenti concernenti la riesportazione dei beni culturali entrati in Italia negli ultimi anni in regime di temporanea importazione per mostre)
- ❖ N. 375 attestati di circolazione temporanea
- ❖ N. 185 certificati di temporanea importazione
- ❖ Sono state inoltre dichiarate di interesse storico e archeologico particolarmente importante quattro sculture in marmo di epoca romana imperiale alle quali non era stato rilasciato l'attestato di libera circolazione.

Applicazione Direttiva 93/7 sulla restituzione dei beni illecitamente sottratti

N. 3 azioni di recupero di seguito elencate:

- 1) quattro statuette egizie di cui una acquistata dal Museo di Arte Egizia di Monaco di Baviera, provenienti dal territorio di Anguillara Sabazia;
- 2) statua bronzea di Apollo Sauroktonos acquistata dal Cleveland Museum of Art;
- 3) statuetta fittile esposta al Museo del Louvre, probabilmente proveniente dai depositi votivi del santuario di Scrimbia a Vibo Valentia.

Si sono invece sfavorevolmente concluse per lo Stato Italiano le due procedure di recupero concernenti:



Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

- ❖ Gli oltre 900 reperti archeologici trovati in possesso della cittadina tedesca Doris Brigitte SEEBACHER nei confronti della quale era stato proposto sia ricorso civile che ricorso amministrativo avanti la magistratura tedesca;
- ❖ L'armatura greca trovata in possesso del museo RMO di Leiden (Olanda)
Occorre a tale proposito rilevare che questa Amministrazione ha seguito la procedura prevista dalla direttiva informando in ambedue i casi le competenti Autorità Centrali. In nessuno dei due casi è stata fornita al nostro Paese la richiesta collaborazione.

IL MINISTRO

(On.le Giuliano URBANI)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuliano Urbani", written over the typed name.